

**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA**  
**D.M. 22/01/2008 N. 37 E S.M.I.**

**TRASMISSIONE TELEMATICA TRAMITE PEC**  
**(AD ESCLUSIONE DEI CASI DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2) (\*1)**

In fondo alla homepage del sito [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) è riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Genova:

[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

Per la trasmissione telematica tramite pec il dichiarante (\*2) dovrà accedere al proprio sistema di posta elettronica certificata e riportare tale indirizzo nello spazio riservato per indicare il destinatario del messaggio.

In oggetto dovrà essere riportato quanto segue :

"D.M. 37/'08 - DI.RI. -" seguito dall'indirizzo completo.

Al messaggio dovranno essere **allegati gli opportuni documenti** (chiaramente leggibili in ogni loro parte, con elaborati grafici di dimensione **non superiore ad A3, scannerizzati** a colori e salvati in formato **“.pdf”** nonché **firmati digitalmente**):

- 1) eventuale premessa o lettera di trasmissione **completa di fotocopia del documento di identità del dichiarante**
- 2) **Dichiarazione di Rispondenza** (eventualmente redatto secondo la traccia messa a disposizione, debitamente compilata) e **completo di fotocopia del documento di identità del redattore (\*3)**, della **specificata relazione di verifica** (max 10 pagine) e dello schema di impianto.

Dopo l'inoltro del documento, il dichiarante riceve tramite e-mail da parte del protocollo generale la mera **notifica** dell'avvenuta consegna telematica di un messaggio: **ciò non costituisce affatto conferma di regolarità della pratica.**

L'**Ufficio Certificazioni** prende in carico la pratica (con lo stesso numero di registrazione attribuito dal protocollo informatico) assegnandole regolare classificazione del fascicolo (secondo quanto alle procedure del protocollo), e successivamente ne **cura l'istruttoria** mediante una dettagliata analisi amministrativa del documento. Ad uso interno, sarà creata una cartella condivisa, al fine di archiviare, anche in locale, copia di tutti i progetti pervenuti on-line e registrati sul server dedicato al protocollo generale.

Resta, quindi, **competenza dell'Ufficio Certificazioni rispondere al mittente al termine dell'istruttoria, tramite pec di conferma, per certificare l'avvenuto regolare deposito** della documentazione trasmessa.

**Solo quest'ultima comunicazione** potrà essere utilizzata da parte del richiedente, come **attestazione di avvenuto deposito**, eventualmente anche ai fini della eventuale pratica edilizia attiva.

**Si precisa peraltro che, anche tale comunicazione di regolare deposito, non esaurisce né pregiudica l'attività di verifica dei contenuti tecnici ed amministrativi dei documenti presentati.**

Qualora invece venissero riscontrate **irregolarità**, il dichiarante riceverà (sempre telematicamente tramite pec) una **richiesta di integrazioni (e/o chiarimenti)**, che avrà anche l'effetto di determinare un'interruzione del procedimento.

Per gli interventi di cui si è avuta comunicazione della connessione ad una pratica edilizia attiva, l'Ufficio Certificazioni, al termine del positivo esito dell'istruttoria di competenza, provvede comunque a comunicare on-line al Settore Approvazione Progetti l'avvenuto deposito degli elaborati, anche a conferma, per quanto possa occorrere, della corrispondente attestazione prodotta dal richiedente, come sopra descritta.

Note:

- Ulteriori requisiti tecnici di trasmissione: un **unico file per ogni documento**, risoluzione min 100 dpi, max 300dpi, dimensione max dell'invio 10 MB; in caso di dubbi consultare preventivamente l'Ufficio.
- (\*1) per motivi tecnici di intellegibilità restano esclusi i progetti redatti ai sensi dell'art.5 co.2
- (\*2) nei casi di cui all'art.7 c.6 per dichiarante si intende il redattore della dichiarazione di rispondenza o il soggetto titolare della pratica edilizia o chiunque abbia interesse diretto alla presentazione (es. proprietario)
- (\*3) nei casi relativi agli impianti di cui all'art. 5 c.1, ma ad esclusione di quelli di cui al successivo art.5 c.2, per redattore si intende un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione ovvero un professionista iscritto da almeno 5 anni all'albo professionale per le specifiche competenze richieste